

## **DELIBERAZIONE N. 99 DD. 30/12/2020 – SCADENZA 10/01/2021**

**OGGETTO:** Contributo alla "Madonna di Campiglio – Pinzolo – Val Rendena Azienda per il Turismo S.p.A" per partecipazione al Piano Marketing anno 2020.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che con deliberazione n. 42 di data 27.11.2003 esecutiva, il Consiglio comunale decideva di approvare la partecipazione del Comune di Spiazzo alla Società Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio – Pinzolo – Val Rendena S.p.a. acquistando a tal fine n. 300 azioni del valore unitario di euro 10,00, per complessivi €. 3.000,00 e si era incaricato il Sindaco ad intervenire in tutti gli atti necessari per il trasferimento delle azioni.

Dato atto che in occasione della stesura del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2020 sono stati previsti un certo numero di contributi a favore di taluni Enti ed Associazioni che con la propria attività contribuiscono al progresso civile e culturale ed allo sviluppo economico della comunità, finanziando l'attività delle stesse in base alle esigenze segnalate ed in altro modo conosciute.

Presa visione della nota trasmessa dal Presidente della Madonna di Campiglio –Pinzolo- Val Rendena Azienda per il Turismo Spa e pervenuta al protocollo comunale in data 07.08.2020 prot. 4003 con la quale si chiede la concessione di un contributo per il sostegno delle attività di promozione turistica per l'anno 2020.

Dato atto che tale contributo concordato a seguito dell'incontro tenutosi in data 27.02.2020 in Conferenza dei Sindaci, viene concesso per la realizzazione delle iniziative previste nel Piano marketing dell'anno 2020 allegato alla domanda stessa, ed in particolare per l'attività di marketing generale dell'Azienda che consiste nella comunicazione ed immagine, pubblicità e promozione turistica nonché attività ed iniziative di ambito, compresa l'organizzazione dei ritiri calcistici.

Vista la tabella di riparto della spesa del Piano marketing prevista a carico dei Comuni della Val Rendena, escluso il Comune di Pinzolo per il quale è prevista una quota apposita che prevede un importo a carico del Comune di Spiazzo di €. 14.461,00.

Ritenuto che lo sviluppo dell'attività turistica sia invernale che estiva dell'intera Val Rendena ha giocato nell'arco degli ultimi anni un ruolo fondamentale e trainante dell'economia locale e che da esso, direttamente o indirettamente, trae benessere l'intera popolazione e che anche per i prossimi anni il turismo sarà l'attività principale dell'economia locale e quindi merita sostegno ed incentivazione.

Rilevato ancora che il turismo rappresenta il cardine su cui si fonda l'economia locale e che dallo stesso l'intera popolazione direttamente od indirettamente ne trae benessere e che questo settore è di fondamentale importanza per garantire gli attuali livelli occupazionali.

Vista la documentazione pervenuta al prot. n. 4003 dd. 07/08/2020 contentente:

- Istanza per la concessione di un contributo ordinario a sostegno dell'attività completo di marca da bollo di € 16,00 e dichiarazione di assenza cause ostative alla concessione delle provvidenze, mancanza di condanne o procedimenti penali, attestazione di non trovarsi in stato di fallimento o liquidazione;
- Proposte estate 2020;
- Bilancio di esercizio al 31.12.2019;
- Piano operativo 2020;
- Tabella di riparto quote dei Comuni.

Visto il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni, comitati e soggetti privati, approvato con deliberazione consiliare n. 14 dd. 11.04.1995 e modificato successivamente con provvedimenti consiliari n. 24 dd. 23.05.2002 e n. 05 dd. 25.03.2003.

Considerato che ricorrono le condizioni per erogare il contributo alla Società, in considerazione dell'importanza rivestita dalla "Madonna di Campiglio – Pinzolo – Val Rendena Azienda per Turismo S.p.A." quale Società che ha fra i propri compiti quello di promuovere ed incrementare il turismo, fulcro dell'economia della comunità locale, attraverso: 1 - servizi di informazione e assistenza turistica; 2 - iniziative di marketing turistico; 3 - iniziative di valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e storico; 4 - intermediazione e prenotazione di servizi e pacchetti turistici formati da prodotti trentini.

Visto l'art. 3 comma 1<sup>o</sup> dello Statuto Comunale che testualmente recita: "Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo".

Richiamata inoltre la L.P. n. 8 dd 12.08.2020 Legge sulla Promozione Turistica provinciale 2020 art. 16 "Finanziamento del sistema di marketing turistico" comma 4 "I Comuni e le altre pubbliche amministrazioni e enti pubblici possono finanziare le attività delle APT".

Vista la deliberazione consiliare n. 008 dd. 18.02.2020 recante ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, della nota integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Documento unico di Programmazione 2020-2022".

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 09/2020 di data 26.02.2020 con la quale è stato approvato l'atto di indirizzo generale per la gestione del bilancio di previsione 2020.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione in oggetto il parere negativo di regolarità tecnica, motivato come segue: "non si trova riscontro ai recenti, precisi orientamenti ai sensi dei quali ogni esborso di denaro pubblico debba essere sostenuto da una solida giustificazione e da un'adeguata rendicontazione con idonea documentazione giustificativa a supporto, dell'iniziativa svolta – relativamente alle spese sostenute e agli obiettivi conseguiti, che devono essere riconducibili ai fini che l'ente intende perseguire", nonché il parere favorevole sulla regolarità contabile comprensiva di attestato di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2.

Il parere di regolarità tecnica negativo può comunque essere superato considerando che ricorrono le condizioni per erogare il contributo alla Società, in considerazione dell'importanza rivestita dalla "Madonna di Campiglio – Pinzolo – Val Rendena Azienda per Turismo S.p.A." quale Società che ha fra i propri compiti quello di promuovere ed incrementare il turismo, fulcro dell'economia della comunità locale, attraverso: 1 - servizi di informazione e assistenza turistica; 2 - iniziative di marketing turistico; 3 - iniziative di valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e storico; 4 - intermediazione e prenotazione di servizi e pacchetti turistici formati da prodotti trentini.

Ad unanimità di voti palesi, espressi per alzata di mano;

## D e l i b e r a

1. Di prenotare l'impegno al cap. 2505 – missione 7 – programma 1 – Piano dei Conti Finanziario 1.04.04.01.001 del Bilancio di Previsione in corso avente l'apposita e sufficiente disponibilità

finanziaria, per le motivazioni esposte in premessa e subordinatamente a quanto stabilito al punto 1), alla Madonna di Campiglio – Pinzolo – Val Rendena Azienda per il Turismo S.p.A, con sede in Pinzolo, frazione Madonna di Campiglio via Pradalago n. 4, un contributo complessivo per l'Anno 2020 di € 14.461,00, quale partecipazione economica del Comune di Spiazzo al Piano di gestione anno 2020 relativo alle attività di marketing generale e promozione nell'ambito turistico, organizzazione e gestione eventi nonché all'organizzazione dei ritiri calcistici estivi di squadre di calcio, come da tabella di riparto pervenuta al prot. 4003 dd. 07/08/2020 allegata al presente provvedimento, all. A);

2. Di demandare agli uffici competenti l'acquisizione della documentazione evidenziata nel parere del Segretario Comunale;
3. Di dare atto che a tale contributo va applicata la ritenuta d'acconto del 4% essendo la Azienda per il turismo Madonna di Campiglio – Pinzolo – Val Rendena S.p.A." Ente commerciale;
4. Di riconoscere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4. del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2;
5. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971 n. 1199 e ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento entro 60 giorni ai sensi del Dlgvo 104/2010 (codice del processo amministrativo) da parte di chi vi abbia interesse.

\* \* \* \* \*